



Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso il Tribunale di Barcellona P.G. li Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G., Lipari e Novara S.

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Al Sig. Direttore Amministrativo Responsabile delle Cancellerie Civili

p.c.
Al Sig. Presidente della Corte d'Appello Messina
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Settima Commissione
settima-emergenzacovid@cosmag.it

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

DECRETO N. 71

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
D.L. 7/10/2020 n. 125, D.L. 34/2020, D.L. 83/2020

udienza civile cartolare – deposito atti in materia civile – pagamenti telematici

Visto il decreto n. 64/2020; preso atto del deliberato del Consiglio Giudiziario del 16/11/2020 mediante il quale – benchè il decreto 64/2020 non fosse soggetto a parere del Consiglio Giudiziario – si chiede di *integrare il decreto 64/20, tenendo conto delle eccezioni previste dalla legge in caso di assoluta urgenza o di mancato funzionamento del sistema telematico (vd. punto 82 dell'art. 221 d.l. 34/20, modificato dalla legge 77/20, ulteriormente modificato dalla legge 125/20)*; evidenziato che non pare esistere un *punto 82 dell'art. 221 d.l. 34/20*; che il decreto n. 64/20 non era soggetto a parere del Consiglio Giudiziario;

Rilevato che in data 16/07/2020 il Parlamento ha definitivamente convertito in legge, con modifiche, il d.l. 34/2020 - il cui regime, ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. a) del d.l. 7/10/2020 n. 125 che, modificando la disciplina dell'art. 1 comma 3 d.l. 83/2020, estende l'efficacia delle norme di cui

all'allegato 1 del medesimo d.l. 83/2020 al 31/12/2020, nonché del medesimo art. 1 comma 3 lett b) n. 7) del d.l. 7/10/2020 n. 125, che introduce nell'allegato 1 al d.l. 30/7/2020 n. 83 il numero 33-bis, il quale richiama, tra le norme soggette a proroga fino al 31/12/2020, l'art. 221 comma 2 d.l. 19/5/2020 n. 34, norma che a sua volta richiama il medesimo art. 221 commi da 3 a 10 -

► Rilevato che, ai sensi dell'art. 221 commi 2 e 3, a questo punto fino al 31/12/2020:

negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

Che, pertanto, presso questo Tribunale, in ambito civile (al momento fino al 31/12/2020) sarà consentito esclusivamente il deposito telematico degli atti (anche introduttivi) ed il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria potranno essere effettuati unicamente mediante strumenti telematici, non potendo essere accettato il deposito delle marche da bollo, salvo quanto previsto, per le circostanze di indifferibile urgenza e non funzionamento dei sistemi telematici, dal menzionato art. 221 commi 2 e 3.

► Evidenzio altresì che, ai sensi del medesimo art. 221 commi 2 e 4, **allo stato sempre fino al 31/12/2020**, *il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.*

Pertanto, per i giudici che intendessero procedere mediante udienza virtuale, attesi i tempi

assurdamente stretti della disposizione, si raccomanda di provvedere immediatamente all'adozione dei provvedimenti conseguenti; parallelamente si invitano le Cancellerie Civili a provvedere immediatamente alla comunicazione alle parti dei predetti provvedimenti.

In proposito la norma si limita a prevedere che la comunicazione debba essere inoltrata almeno trenta giorni prima dell'udienza e che le memorie debbano essere depositate fino a cinque giorni prima dell'udienza; nonché che il mancato deposito delle memorie equivale a mancata comparizione all'udienza. In assenza di altre specifiche determinazioni ad opera della legge è rimandata al giudice la specifica disciplina da adottare. A tal fine, per ragioni di omogeneità, si invita a prevedere una lunghezza massima delle memorie. La legge non prevede, invece, la possibilità di autorizzare memorie di replica.

► Evidenzio ancora che, ai sensi del medesimo art. 221, commi 2 e 8, **allo stato sempre fino al 30/12/2020: in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.**

Consegue che, ai fini del giuramento del consulente, potrà procedersi nelle forme predette anche nell'ipotesi in cui l'udienza di giuramento sia stata già fissata: in tal caso di provvederà a revocare l'udienza invitando il consulente al deposito della predetta dichiarazione.

► Quanto agli altri profili (possibilità di udienza a distanza in ambito civile di cui ai commi 6 e 7; partecipazione a distanza degli *imputati* o *condannati* [non *indagati*] comunque detenuti in carcere di cui al comma 9) si rinvia al testo dell'art. 221 cit.

Restano, ovviamente, ferme le indicazioni di cui al decreto n. 43 del 27/6/2020.

Si comunichi il presente, per conoscenza al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina e al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina.

Si comunichi il presente al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione, all'indirizzo settima-emergenzacovid@cosmag.it; al Ministero della Giustizia, Gabinetto del Ministro ed al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici Giudiziari del Circondario.

Barcellona P.G. 19/11/2020

il presidente
(Giovanni De Marco)

